

Provincia di Asti

Espressione del giudizio di compatibilità ambientale (art. 12 L.r.40/98 ss.mm.ii.) e concessione di utilizzo di acque superficiali dal Fiume Tanaro in Comune di Asti per uso idroelettrico ai sensi del Regolamento 10/R/2003 presentata in data 07/12/2012 alla Provincia di Asti dalla Ditta Com.e.r. S.r.l. Pratica 789/11. Determinazione Dirigenziale n. 5935 del 5/12/2012.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMBIENTE

- (omissis) -

VISTA l'istanza presentata in data 07/12/2011 ai sensi del Regolamento 10/R/2003 e della L.R. 40/98 dalla Ditta Com.e.r. S.r.l., con sede legale in Piazza Alfieri 61 ad Asti, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 387/03 per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica in Comune di Castello d'Annone (AT);

- (omissis) -

Determina

A. DI ESPRIMERE, sulla base delle motivazioni riportate in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 40/98 e ss.mm.e ii., giudizio positivo di compatibilità ambientale relativamente al progetto presentato dalla Società Com.e.r. S.r.l. per la realizzazione di una centrale idroelettrica sul Fiume Tanaro in Comune di Castello d'Annone. Il giudizio di compatibilità ambientale è subordinato all'ottemperanza delle prescrizioni per la mitigazione degli impatti, per la compensazione ambientale e per i monitoraggi, riportate nell'allegato A, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

B. DI RILASCIARE alla Ditta Com.e.r. S.r.l. (omissis), con sede in Asti Piazza Alfieri 61, la concessione di derivazione di l/s massimi 55.000, per una portata media di litri al secondo 31.900, cui corrisponde il volume annuo massimo derivabile di metri cubi 1.005.998.400 per la generazione di una potenza media annua nominale prodotta pari a 998 kW;

C. DI ACCORDARE la concessione per anni trenta, successivi e continui, decorrenti dalla data della presente determinazione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare;

D. DI APPROVARE il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione – allegato B e di conservarlo agli atti dell'Amministrazione provinciale;

- (omissis) -

DISCIPLINARE

- (omissis) -

Art. 9- Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione.

A carico del Concessionario saranno eseguite e mantenute tutte le opere necessarie per la difesa della proprietà e del buon regime del corpo idrico alimentatore. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis)

Art. 10 - Minimo Deflusso Vitale.

Sulla base della vigente disciplina regionale, il concessionario è inoltre tenuto a lasciar defluire liberamente a valle dell'opera di presa, senza indennizzo alcuno, la portata istantanea minima di 9,6 mc/s, incrementata con una modulazione temporale pari al 10% della differenza tra la portata istantanea e il DMV di base.

L'autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi di rilascio in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

- (omissis) -

Art. 13 – Riserve e garanzie da osservarsi.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

- (omissis) -

Il Dirigente dell'Area Territorio
Paolo Biletta